



 STALKING - INDICI RILEVATORI - EFFETTI- PREVENZIONE E RIMEDI



NOTA ESPLICATIVA

(Aggiornata al febbraio 2014)

 STALKING - INDICI RILEVATORI - EFFETTI- PREVENZIONE E RIMEDI

**CHE COSA E’- COME SI MANIFESTA**

* A NORMA DELL’ART.612-BIS C.P., COMMETTE IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (C.D. **STALKING**) CHI, CON RIPETUTE CONDOTTE ( CONSISTENTI IN MINACCE, MOLESTIE , PRESSIONI, RICATTI), VERBALMENTE , PER MEZZO DEL TELEFONO,OVVERO DI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI O CON COMPORTAMENTI DI SORVEGLIANZA INTRUSIVI E REITERATI-OSSIA TENUTI ALMENO DUE VOLTE- (QUALI I PEDINAMENTI SERRATI ED ASSILLANTI, I FREQUENTI APPOSTAMENTI, LE INTROMISSIONI INDEBITE NELLA VITA LAVORATIVA, GLI ATTI DI MORBOSA INVASIVITÀ E DI SOTTILE AGGRESSIVITÀ ) − GENERA NELLA VITTIMA UN PERDURANTE STATO DI SOGGEZIONE E DI DISAGIO EMOTIVO ,OVVERO NE TURBA LE NORMALI CONDIZIONI DI VITA , COSTRINGENDOLA A PEGGIORARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA [[1]](#footnote-1) .

## II

**COSA COMPORTA**

* **GLI EFFETTI DELLO STALKING** POSSONO ESSERE DEVASTANTI PER LA SOFFERENZA PROVOCATA ALLE VITTIME,DETERIORANDO IL LORO STILE DI VITA,FACENDONE PEGGIORARE LE RELAZIONI SOCIALI ED AFFETTIVE ANCHE NEI CONFRONTI DEI FIGLI, ( CHE TALORA DIVENTANO *VITTIME SECONDARIE*, GENERANDO NEL SOGGETTO PASSIVO UNO STATO DI NON IRRAGIONEVOLE PAURA E DI CONTINUA, GIUSTIFICATA, GRAVE APPRENSIONE,CAUSANDO UN LOGORIO CHE PUO’ DETERMINARE DISTURBI PSICOSOMATICI,CON AUMENTO DELL’ANSIA, DEPRESSIONE ED ANGOSCIA,SENSO DI ISOLAMENTO.

**III**

**COME RICONOSCERLO - INDICI RILEVATORI-**

* LO STALKER SPESSO COLPEVOLIZZA LA VITTIMA, GIUNGENDO AD ATTRIBUIRLE LA RESPONSABILITA’ DEI SUOI COMPORTAMENTI VESSATORI ( AD. ES. ACCUSANDOLA DI ESSERE LA CAUSA DELLA PROPRIA INFELICITA’) E RENDE IN TAL MODO DIFFICILE INDIVIDUARE IL FENOMENO PER CHI LO SUBISCE,IN QUANTO SCATENA NELLA PERSONA PERSEGUITATA PERDITA DI AUTOSTIMA E SENSI DI COLPA.LA VITTIMA E’ COSI’INDOTTA AD ATTRIBUIRSI LA COLPA DELLA VERIFICATA SUA INCAPACITA’ DI RISOLVERE LA QUESTIONE CHE E’ CAUSA DELLA SUA SOFFERENZA (CHE, SIA PURE SENZA ALCUNA VOLONTA’ DELLA VITTIMA STESSA,PUO’ COINVOLGERE ANCHE PERSONE PER LEI AFFETTIVAMENTE SIGNIFICATIVE).[[2]](#footnote-2)

# IV

**COME SI PROVA**

* **PER CONSENTIRE ALLE ISTITUZIONI, PUBBLICHE ( ES. QUESTORE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA) O PRIVATE ( ES. ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE), NONCHE’, OVE NECESSARIO, AL FUTURO DIFENSORE, DI AVERE ELEMENTI UTILI AI FINI DI UN EVENTUALE GIUDIZIO ( ANCHE AI FINI DELLA TUTELA RISARCITORIA),** **E’ INDISPENSABILE RACCOGLIERE E DATARE LE PROVE, PERCHE’ QUESTE CONSENTONO DI SOPPESARE LA GRAVITA’ DEGLI ATTI PERSECUTORI SUBITI E DI RAFFORZARE L’ATTENDIBILITA’ DELLA PERSONA OFFESA ( CHE SPESSO E’ L’UNICO TESTIMONE DEGLI EPISODI DI STALKING E CHE LO SALKER, NEL CORSO DEL GIUDIZIO PENALE, VEROSIMILMENTE TENDERA’ A SCREDITARE PER ESSERE ASSOLTO ).**

AL RIGUARDO SONO RISULTATI UTILI, NEI PROCESSI PER STALKING, QUESTE ACCORTEZZE : REGISTRARE LE TELEFONATE, CONSERVARE LE LETTERE ( ANONIME E NON ) RICEVUTE, LE E MAIL, I NUMERI TELEFONICI[[3]](#footnote-3) E LE EVENTUALI MISSIVE ( SMS) RACCOLTI IN MEMORIA SUL CELLULARE , ANNOTARE GIORNI, ORA E LUOGO DI EVENTUALI INCONTRI AVUTI CON LO STALKER, APPUNTANDO I DATI RELATIVI AL SUO ABBIGLIAMENTO,AL TIPO ED AL NUMERO DI TARGA DELL’AUTOVEICOLO DA LUI CONDOTTO, ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE DELLE GIORNATE IN CUI I SINGOLI ATTI PERSECUTORI SI SONO VERIFICATI STALKING ).CIO’ SERVE A “ *FERMARE*” LA MEMORIA E AD EVITARE CHE NEL CORSO DELL’EVENTUALE PROCESSO - CHE SI TERRA’A SIGNIFICATIVA DISTANZA DI TEMPO DALL’EPOCA DEI FATTI - LA PERSONA OFFESA POSSA ESSERE RESA INATTENDIBILE DA DOMANDE INSIDIOSE DELLA DIFESA DELL’IMPUTATO ( DEL TIPO:*QUEL GIORNO PIOVEVA’?C’ERA ANCORA LUCE NATURALE?CHE AUTO ERA? E DI CHE COLORE?CHE TARGA AVEVA?A CHE ORA HA VISTO LO STALKER E DOVE?COME ERA VESTITO?*). **SE A VOLTE SI SONO AVUTI CONTATTI CON LO STALKER NON NEGARLI DURANTE IL PROCESSSO O IN SEDE DI DENUNZIA** ( CIO’, COME DETTO, POTREBBE FARE VENIRE MENO L’ATTENDIBILITA’ DELLA VITTIMA,CHE, ANCHE PER LA PARTICOLARE MISTIFICAZIONE DI TALUNI STALKER , SPESSO E’ L’UNICO TESTIMONE DELLE PERSECUZIONI SUBITE) **MA SPIEGARNE LE RAGIONI** ( AD ES., SI SONO COLTIVATI DEI CONTATTI, ANCHE DI NOTTE, RISPONDENDO A PRECEDENTI TELEFONATE, E MAIL O SMS PER FARLO DESISTERE O PER CALMARLO, PRIMA DI CAPIRE CHE CIO’NON ERA PIU’POSSIBILE CON I SOLI COLLOQUI ) .

* **IN PROPOSITO SI SONO DIMOSTRATI PREZIOSI I TABULATI TELEFONICI**: INDICANO **LA PROVENIENZA, LA FREQUENZA, GLI ORARI DELLE TELEFONATE IN INGRESSO ED IN USCITA,LA LORO DURATA.**

**V**

**PREVENZIONE E RIMEDI**

* **E’ OPPORTUNO STUDIARE UN PIANO DI SICUREZZA** ( FARE UNA LISTA DEI NUMERI DI TELEFONO DA USARE IN CASO DI EMERGENZA,REGISTRARE LE TELEFONATE,CAMBIARE GLI ORARI ED I PERCORSI ABITUALI, ADOTTARE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA PRIVACY, EVITARE OGNI CONTATTO CON LO STALKER E NELLE OCCASIONI DI INCONTRO CON LUI, TENERE COMPORTAMENTI CHE NON SIANO NE’ AGGRESSIVI NE’ PASSIVI, MA **ASSERTIVI**,CHE ESPRIMANO CIOE’ IN MODO CHIARO - NELLA CONVERSAZIONE COME NELLA GESTUALITA’- , LA CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DIRITTI ED IL PROPRIO DISAPPUNTO, MA CHE SIANO TALI DA DEMOTIVARE CON FERMEZZA IL PERSECUTORE, SENZA TUTTAVIA PROVOCARLO.
* PUÒ ESSERE UTILE CONTATTARE L’AMBITO PARENTALE ED AMICALE, GLI ASSISTENTI SOCIALI, GLI OPERATORI DI SALUTE MENTALE PER INTERVENTI PSICOTERAPICI DI SOSTEGNO, LE ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE DI COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA E DEL SUPPORTO ALLE VITTIME DELLA VIOLENZA ED, IN CASO DI NECESSITA’,LE FORZE DI POLIZIA.
* **E’ NECESSARIO MANTENERE CON LO STALKER UN ATTEGGIAMENTO NEUTRO MA DECISO, DI TIPO ASSERTIVO** : CHE SIA CHIARA NELLA COMUNICAZIONE ALLO STALKER LA DECISIONE DI NON VOLERE CONTATTI DI ALCUN TIPO CON LUI. EVITARE DI METTERE IN ATTO RAPPRESAGLIE PRIVATE CONTRO LO STALKER MA CHIEDERE L’INTERVENTO DELLE AUTORITA’ DI POLIZIA E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO.
* PER L’AMMONIMENTO VEDERE LA SCHEDA ALLEGATA

**Fulvio Rossi**

**Ex Magistrato**

**FONDATORE DEL GYMNASIUM OF HUMAN RIGHTS E DEI CORSI DI DEMOCRAZIA DI GENERE**

****

1. Ciascuna di queste ipotesi è sufficiente per la configurabilità del reato. Si riporta la norma del codice penale, nel testo in vigore dal 16.10 2013

**Codice Penale**

**Art. 612-bis. Atti persecutori.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a ***cinque anni*** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un **perdurante e grave stato di ansia o di paura** ovvero da ingenerare unfondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge ***anche***separato o divorziato o da persona ***che è o è stata*** legata da relazione affettiva alla persona offesa ***ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.***

**La pena è aumentata fino alla metà** se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. **Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi**. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ***La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma .***

-----------------------

Il reato di stalking è stato introdotto con l’art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38; il testo è stato modificato dalla legge n. 119/2013, di conversione del decreto legge n. 93/2013.Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto legge n. 11/2009.

NOTA: l’art.8 del citato decreto legge n. 11 del 2009 prevede che , fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza con richiesta al Questore di **ammonire** l’autore degli atti persecutori. Il Questore assume informazioni, sente le persone informate dei fatti e, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce il soggetto. Questa ammonizione è importante perché **l’ammonito, se continua a tenere condotte persecutorie, è punibile d’ufficio e la pena è aumentata**.

L’art. 11 del medesimo decreto legge prevede che, se la vittima ne fa richiesta, le Forze dell’Ordine, i Presidi sanitari e le Istituzioni pubbliche, la mettono in contatto con i **Centri antiviolenza presenti sul territorio**. [↑](#footnote-ref-1)
2. **CASISTICA GIUDIZIARIA**

**Lo stalking è configurabile anche in caso di situazione conflittuale tra ex coniugi**. La presenza di uno stato di conflittualità tra ex coniugi non impedisce di configurare la fattispecie di atti persecutori, qualora sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Pertanto, il notevole flusso telefonico, dal contenuto minaccioso, proveniente dall'ex coniuge ai danni dell'altro è sicuramente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico e appare assai rilevante, tanto più che l'art. 612 bis, al secondo comma, prevede come aggravante proprio l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti-Cassazione penale , sez. III, sentenza 11.02.2014 n° 6384-.

Lo stalking è configurabile anche se atti molesti tra vittima e reo sono reciproci -Cassazione penale , sez. III, sentenza 14.11.2013 n° 45648-. In tale ipotesi, tuttavia, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza del danno, ovvero dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698).

Reiterati atti di molestia, commessi in danno del fratello, realizzatisi insozzando quasi quotidianamente l'abitazione ed il cortile di proprietà di quest'ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d'ansia e il fondato pericolo per l'incolumità, al punto che la persona offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi, rientrano nel paradigma normativo del delitto di atti persecutori *ex* [art. 612-*bis* c.p.](http://www.altalex.com/index.php?idnot=36774#art612bis)-Cass. Pen. Sez. V 26 settembre 2013, n. 39933-.

Il delitto di atti persecutori, di cui all'[art. 612-bis c.p.](http://www.altalex.com/index.php?idnot=36774#art612bis), è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idoneo ad integrarlo; pertanto, secondo giurisprudenza di legittimità, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, n. 29872 del 26 luglio 2011, Rv. 250399.

Il reato di atti persecutori (cosiddetto "stalking"), di cui all'art. 612 bis c.p., è integrato quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. - Cassazione penale, sez. V, 22/06/2010, n. 34015.

La norma sul reato di "atti persecutori" è stata inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: un perdurante e grave stato di ansia o paura; un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. - Cassazione penale, sez. V, 12/01/2010, n. 11945

Integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. - Cassazione penale, sez. V, 22/06/2010, n. 34015

Commette il reato di atti persecutori (cd. stalking) chi, con ripetute condotte di molestie, esprime apprezzamenti, manda baci e rivolge sguardi insistenti e minacciosi − tali da turbare le normali condizioni di vita e l'equilibrio della persona offesa nella speranza di stringere con lei un rapporto dalla stessa percepito come pericoloso − generando in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo. -Cassazione penale, sez. V, 12/01/2010, n. 11945

Integra il reato di stalking ex art. 612 bis c.p. la condotta di chi per più giorni rivolge apprezzamenti di vario tipo ad una minore (nella specie, l'individuo si era spinto sino al punto di recarsi alla scuola della ragazzina e, rimanendo dinanzi all'istituto, le aveva rivolto sguardi minacciosi), tanto da generare nella vittima uno stato di alterazione del proprio equilibrio e della propria serenità (la ragazza aveva chiesto ai genitori di non poter più frequentare l'istituto scolastico, percependo come pericolosa la situazione che si andava rappresentando). - Cassazione penale, sez. V, 12/01/2010, n. 11945. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Le Sezioni unite** della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 maggio 2003-24 settembre 2003, n. 36747, hanno chiarito che per «intercettazione» ( vietata ed inutilizzabile fuori dei casi previsti dalla legge) deve intendersi unicamente l’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione da parte di soggetti ***estranei al colloquio;* pertanto queste limitazioni non valgono per le persone che partecipano al colloquio; in questo caso manca la segretezza e la captazione occulta delle notizie apprese, che l’interlocutore si limita a memorizzare “ fonicamente”.**

Detta registrazione può dunque avvenire senza autorizzazione del giudice ed essere, quindi, acquisita al processo ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., che qualifica «documento» tutto ciò che rappresenta fatti o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo: il nastro contenente la registrazione non costituisce, in effetti, altro che la documentazione fonografica del colloquio.

Tale indirizzo non è tuttavia consolidato, sostenendosi da successive pronunce della Cassazione che vi è intercettazione vietata ed inutilizzabile se l’interlocutore non sa che la sua telefonata è registrata (Cass.pen. 2006, n. 26795; 2008, n. 44128**). Nessun problema si porrà , comunque, se si dirà all’interlocutore che la sua telefonata sarà registrata, con espressioni del tipo: “***guarda che registro quello che dici e ti denuncio***”**. [↑](#footnote-ref-3)